

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3835

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato POLLICE

Presentata l'11 giugno 1986

Norme per il reclutamento del personale delle aziende dipendenti
dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nel quadro generale della logica, approvata da tutti (anche dagli stessi organi dell'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, e dalle organizzazioni sindacali) e da tutti riconosciuta come legittima, tendente al definitivo superamento del ricorso alle assunzioni di personale precario all'interno delle pubbliche amministrazioni, necessitano alcune considerazioni di introduzione e motivazione al seguente articolo di legge.

Oltre ai limiti derivanti dalla temporaneità del rapporto di lavoro, che non permette di rientrare nei margini di sicurezza economica, bisogna anche considerare le condizioni di estremo disagio in cui versano i lavoratori precari, chiamati

quasi sempre dalle città del sud: ad essi non viene offerto il benché minimo sostegno di un qualsiasi servizio sociale (alloggio, mense, eccetera), non viene riconosciuta la possibilità di ammalarsi, l'equiparazione al personale in ruolo, eccetera.

Non del tutto sbagliata risulta, quindi, la definizione di tale rapporto di lavoro come « lavoro nero di Stato », una vera e propria forma di sfruttamento messa in pratica esclusivamente per tappare i buchi di un'organizzazione del lavoro carente ed inefficiente, ai danni come purtroppo è facile constatare, della stessa pubblica utenza.

Bisogna inoltre tenere presente che l'impegno di tutte le forze istituzionali deve essere orientato verso la lotta alla

disoccupazione e quindi anche alla precarizzazione delle condizioni di vita degli stessi disoccupati.

Per rispondere a tale esigenza quasi tutti gli enti pubblici che in passato hanno fatto ricorso a personale a tempo determinato hanno provveduto a integrare all'interno dei loro organici i precari al fine, giustamente legittimo, di non metterli da parte dopo averli utilizzati per molti anni (vedi sanità, scuole, intendenza di finanza, eccetera), e spesso questa integrazione è avvenuta in maniera molto semplice e quasi automatica.

In quest'ottica vanno salvaguardati anche i diritti e le aspirazioni dei precari delle poste che oggi, nonostante tutte le osservazioni dei precedenti, e nonostante la loro conoscenza specifica del tipo di lavoro e di servizi svolti all'interno dell'apparato postale, derivante da anni di tirocinio diretto (sfruttamento), vengono purtroppo totalmente accantonati a vantaggio di una serie di assunzioni di natura chiaramente clientelare, frutto di una gestione pubblica che salvaguarda solamente gli interessi politici (ma spesso anche quelli economici, perché non pochi sono i casi di mercatizzazione vera e propria del risultato degli esami di concorso o di assunzioni dirette effettuate in base alla legge n. 482) di chi ha in mano le redini del Ministero delle poste.

Bisogna dire che, in rispetto alla logica di superamento definitivo del ricorso al precariato, l'amministrazione postelegrafonica aveva bandito dei concorsi, su tutto il territorio nazionale, riservati ai precari, ma bisogna anche osservare che (non conoscendo i dati sul territorio nazionale), per esempio nella provincia di Milano, dal concorso di operatore di esercizio U.P. IV categoria riservato al personale precario, la cui graduatoria di 2057 unità idonee, è stata approvata nel luglio 1984, sono stati assunti solamente i 6 vincitori, mentre dal corrispondente concorso pubblico, svolto in data successiva, sono già stati assunti 290 idonei circa (clientelismo?), e questo contravvenendo al secondo comma dell'articolo 15 della

legge 22 dicembre 1981, n. 797, oltreché al terzo comma dell'articolo 13 della stessa legge (per questo motivo forse c'è la proposta di abrogare il suddetto terzo comma dell'articolo 13 ?).

In questo contesto trova spiegazione il comma 1 dell'articolo 1 della presente proposta di legge, che va inteso solo come salvaguardia dei diritti dei precari e che non contrasta (come una volta ebbe a dire l'onorevole Gava) con i diritti di tutti i cittadini nella partecipazione a pubblici concorsi, poiché nella stessa legge n. 797 i concorsi riservati ai precari vengono catalogati come « concorsi interni », e poiché d'altronde potrebbe sembrare allora altrettanto lesivo dei diritti collettivi il bandire un concorso al quale non tutti possono partecipare !

Lo stesso dicasi per il comma 3 che poi non fa che prorogare la validità di una norma già esistente ed integrarla con il comma 1.

Il comma 4 serve ad annullare ambiguità già esistenti e ad evitare equivoci, estendendo sui territori provinciali l'applicazione delle norme precedenti, seguendo un principio di equità decentrata.

Il comma 5 vuole rimediare a delle inadempienze già compiute e ristabilire un giusto equilibrio non rispettato.

Il comma 6 va inquadrato nell'ottica di una radicale soluzione del problema precariato, poiché nell'attesa di un definitivo assestamento dell'organizzazione interna del lavoro si lascia la possibilità di assumere ancora personale a tempo determinato che però ha la prospettiva futura e quasi certa di essere integrato in ruolo, evitando così, tra l'altro, di creare nuove leve di precariato.

Il comma 7 serve a salvaguardare i diritti di tutti coloro i quali hanno partecipato ai concorsi pubblici, che non vengono così penalizzati né dal blocco delle assunzioni previsto dalla legge finanziaria, né dall'applicazione delle norme precedenti riguardanti i precari.

Si fa infine presente che, a smentita delle numerose voci circolanti in merito (vedi recenti articoli apparsi su vari quotidiani), esiste, invece, una carenza d'or-

ganico accertata e comprovata, tra l'altro, dalle ultime ondate di assunzioni di articolo 3, individuata soprattutto nella provincia di Milano e all'interno della categoria 4; carenza che sarà ancora maggiore una volta dato sbocco alle giuste aspettative dei lavoratori che aspettano da anni i trasferimenti.

Sperando che vengano da tutti riconosciute legittime e giuste le aspirazioni

dei precari postelegrafonici e che, quindi, tale articolo venga rapidamente e integralmente approvato, si fa appello soprattutto alla sensibilità dei colleghi affinché appoggino fino in fondo le battaglie e le rivendicazioni di tutti i disoccupati e di tutte quelle aree di emarginazione sociale ed economica, di cui, purtroppo, e non meno degli altri, anche i precari fanno parte.

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Il secondo comma dell'articolo 12 della legge 22 dicembre 1981, n. 797, è sostituito dal seguente:

« Le graduatorie dei concorsi riservati ai precari valgono fino ad esaurimento ».

2. I commi primo, terzo, quarto, quinto e sesto dell'articolo 12 della legge 22 dicembre 1981, n. 797, sono abrogati.

3. Il termine del 31 dicembre 1983, di cui al secondo comma dell'articolo 15 della legge 22 dicembre 1981, n. 797, che assegna il 50 per cento nelle assunzioni, agli idonei dei concorsi riservati ai precari, è prorogato fino all'esaurimento delle graduatorie ad essi corrispondenti.

4. Tale percentuale deve essere rispettata anche a livello provinciale.

5. Le norme di cui ai precedenti commi 3 e 4 hanno valore retroattivo; per cui deve essere recuperata la percentuale riservata ai precari nelle assunzioni svolte negli anni 1984 e 1985.

6. Dal 1° gennaio 1987 il personale precario è attinto esclusivamente dalle graduatorie dei concorsi già espletati seguendo l'ordine di graduatoria, e anche dopo il compimento del venticinquesimo anno di età.

7. Il periodo di validità delle graduatorie dei concorsi pubblici, ai fini dell'applicazione del secondo comma dell'articolo 8 della legge 22 dicembre 1980, n. 873, è da considerarsi sospeso durante la vigenza dei provvedimenti di divieto di assunzione nel pubblico impiego, previsto dalle varie leggi finanziarie.

8. La norma di cui al primo comma dell'articolo 15 della legge 22 dicembre 1981, n. 797, si applica in tutti i concorsi; le prove di esame per i posti riservati agli interni all'amministrazione, uguali a quelle dei corrispondenti con-

corsi pubblici, sono integrate, ai fini delle graduatorie, dalla valutazione dei soli titoli professionali con esclusione della anzianità. I posti non coperti nei concorsi autonomi interni possono essere conferiti agli idonei dei corrispondenti concorsi pubblici.

9. Dalla entrata in vigore della presente legge non si fa più luogo a concorsi per sostituti portalettere. Gli attuali iscritti negli albi provinciali dei sostituti portalettere nonché coloro che vi saranno iscritti quali vincitori di concorsi già espletati o in corso di espletamento ovvero, ai sensi del secondo comma dell'articolo 8 della legge 22 dicembre 1980, n. 873, quali idonei dei concorsi stessi, conservano il titolo a conseguire la nomina alla qualifica di operatore di esercizio uffici locali e agenzie e l'assunzione temporanea, entrambe da conferirsi secondo le modalità previste dall'articolo 6 del decreto ministeriale del 7 agosto 1982.